

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2044-A

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(ANDREOTTI)

*nella seduta del 2 febbraio 1956*

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217

*Presentata alla Presidenza il 27 febbraio 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217: « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti » (*Gazzetta Ufficiale* n. 5, dell'8 gennaio 1955) reca:

ART. 31.

(*Articolo 15, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323. — Depositi di oli di semi fuori fabbrica o raffineria*).

« Il deposito fuori fabbrica o raffineria, di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, in quantità superiore al quintale, di oleine in quantità superiore a cinque quintali e di paste di raffinazione in quantità superiore a

cinque quintali, deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico ».

Non v'è dubbio che la commerciabilità di tali prodotti risulterà agevolata dalla elevazione della quota di prodotto la cui conservazione è esente dalle formalità di denuncia e di registrazione previste normalmente.

In sede di Commissione è stato giudicato che il limite di 2 quintali fosse troppo basso e, d'altra parte, le categorie commerciali interessate avevano richiesto una possibilità di deposito di 4 quintali. La Commissione propone il limite di 3 quintali. Si è ritenuto, inoltre, di provvedere a correggere una cor-

relativa norma, definita dall'articolo 30 del medesimo testo unico.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, reca, infatti:

ART. 30.

*(Vincoli sulla circolazione degli oli di semi diversi da quello di lino cotto, delle oleine e delle paste di raffinazione).*

« La circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, in quantità superiore ai chilogrammi 25 è soggetta a bolletta di legittimazione che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso alimentare o industriale a cui il prodotto è destinato.

La circolazione delle oleine e delle paste di raffinazione in quantità, per ciascun prodotto, superiore al quintale, è soggetta a bolletta di legittimazione.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; dalle dogane e dalle sezioni di dogana; dalle brigate della Guardia di finanza; dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e degli opifici, dagli uffici postali ».

In relazione all'emendamento apportato all'articolo unico del decreto-legge, si deve provvedere a correggere anche questo ammontare ponendo in luogo del limite di 25 chilogrammi esente da bolletta di legittimazione, il limite di 100 chilogrammi.

Per tali motivi, nelle contingenti circostanze illustrate già nella relazione ministeriale, il provvedimento è opportuno e se ne raccomanda l'approvazione con le suindicate modifiche.

ROSELLI. *Relatore*

NOTIZIE COMPLEMENTARI

Requisiti degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili (articolo 18):

1°) essere raffinati;

2°) avere un'acidità totale libera calcolata in acido oleico non superiore allo 0,5 per cento.

3°) non presentare difetti all'esame organolettico, quali cattivo odore e sapore, ed altri comprovabili attraverso le caratteristiche indicate nei metodi ufficiali di analisi e attraverso le ricerche normalmente usate nei laboratori chimici;

4°) essere addizionati col 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

PREZZI (1955-1956)

*(Mercato di Milano — Prezzi all'ingrosso).*

	Olio d'oliva (lire per quintali)	Olio da semi (lire per quintali)
1955		
Gennaio . . .	45.000-46.000	37.000-37.500
Febbraio . . .	45.000-45.000	36.500-36.500
Marzo . . . .	45.000-46.000	36.000-36.500
Aprile . . . .	46.500-47.500	35.500-36.500
Maggio . . . .	47.500-51.500	36.000-38.500
Giugno . . . .	52.000-53.500	38.300-39.000
Luglio . . . .	53.500-54.000	38.000-37.800
Agosto . . . .	53.500-55.000	37.500-38.000
Settembre . .	54.500-55.500	37.800-40.000
Ottobre . . . .	54.500-51.000	40.500-40.500
Novembre . . .	52.000-68.000	40.500-47.000
Dicembre . . .	68.000-71.000	45.500-47.000
1956		
Gennaio . . . .	72.000-89.000	42.500-44.500
Febbraio . . . .	88.000-86.500	44.000-44.500

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, *con le seguenti modificazioni:*

Al primo comma dell'articolo unico, le parole: « se è superiore a 2 quintali », sono sostituite con le altre « se è superiore a 3 quintali ».

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:

« Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'articolo 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100 ».

Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31 ».